

STUDIO LEGALE –COMMERCIALE - TRIBUTARIO

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

Oggetto: LA NUOVA DETRAZIONE DEL 110% INTRODOLTA DAL “DECRETO RILANCIO”

Nell’ambito del recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è previsto l’aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali.

La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% va evidenziato che l’art. 119, DL n. 34/2020 prevede espressamente che la stessa è applicabile soltanto per gli interventi richiamati dalla norma in esame, di seguito illustrati, effettuati dai seguenti soggetti:

- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/lavoro autonomo, su unità immobiliari.

Il comma 10 dell’art. 119 in esame specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica/ riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale;

- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Da quanto sopra deriva pertanto che la detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.

Inoltre, con riferimento agli immobili di persone fisiche “privati”, risulta che la detrazione del 110% è fruibile anche per l’unità immobiliare concessa in locazione/a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile se l’immobile locato/a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare.

Resta fermo che le detrazioni ordinariamente previste per gli interventi richiamati dall’art. 119 in esame rimangono applicabili nel rispetto delle condizioni/limiti e con le percentuali di detrazione stabiliti dalle norme di riferimento “ante” DL n. 34/2020.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

I commi da 1 a 3 del citato art. 119 stabiliscono che le detrazioni previste dall'art. 14, DL n. 63/2013, che a seconda della tipologia dell'intervento sono pari al 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%, si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 in esame, di seguito illustrati;

- impianti di microgenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
 - impianti per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 in esame, di seguito illustrati;
 - impianti di microgenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al citato art. 14, DL n. 63/2013, nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:

- devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

| Tipologia intervento (*) | Art. 119, DL n. 34/2020 spese dall'1.7.2020 al 31.12.2021 |
|--|---|
| Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un' incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda | 110% spesa max € 60.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio |
| Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: <ul style="list-style-type: none"> • impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici • impianti di microgenerazione | 110% spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio |
| Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: <ul style="list-style-type: none"> • impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, • impianti di microgenerazione | 110% spesa max € 30.000 |
| Altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. | 110% spesa max ordinariamente prevista per l'intervento |

(*) É necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il comma 4 dell'art. 119 in esame dispone che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.

Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative

Nel caso in cui, oltre all'esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di:

- cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un'impresa di assicurazione;
- stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi;

la detrazione IRPEF di cui all'art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM 20.3.2003, n. 3274.

ALTRI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.

In particolare:

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160
E-mail: infostudio@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

- il comma 2, come sopra evidenziato, include nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 effettuati contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1 a 3, nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
- i commi da 5 a 8 includono nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:
 - impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
 - infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica".

CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, sempre per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati (commi 1 e 4 dell'art. 119 in esame).

La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Va infine evidenziato che in tali casi la detrazione del 110%:

- è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito;
- non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

CONTESTUALE INSTALLAZIONE DELLE C.D. "COLONNINE DI RICARICA"

Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l'art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.

La detrazione nella maggior misura del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l'installazione della c.d. "colonnina di ricarica" sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% (comma 1 dell'art. 119 in esame).

Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

| Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente | |
|---|---|
| Tipologia intervento | Spesa massima ammessa |
| Interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 | Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento dall'art. 14, DL n. 23/2013 |
| Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti | € 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati |
| Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica" | € 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013) |

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA/SCONTO IN FATTURA

L'art. 121, DL n. 34/2020 in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d'imposta ovvero il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall'art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, DL n. 63/2013, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d'imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. "sconto in fattura" per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione);
- efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. "Bonus facciate";
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:

- riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d. "sconto in fattura", il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- trasformazione della detrazione in credito d'imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Inoltre, il credito d'imposta derivante dalla trasformazione/cessione e dal c.d. "sconto in fattura":

- può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

L'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno:

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona – Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160
E-mail: infostudio@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

- non può essere fruita negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.

Non si applicano i limiti di cui agli artt. 34, Legge n. 388/2000 e 1, comma 53, Legge n. 244/2007, ossia € 700.000 annui compensabili (1.000.000 per il 2020 ex art. 147, DL n. 34/2020), ed € 250.000 annui per i crediti da esporre nel quadro RU del mod. REDDITI.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato/credito ricevuto.

L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.

VISTO DI CONFORMITÀ/ASSEVERAZIONE PER CESSIONE/SCONTO DETRAZIONE 110%

Il comma 11 del citato art. 119 prevede particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione/sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%.

Visto di conformità

Innanzitutto è previsto che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista/esperto contabile, consulente del lavoro, perito/esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).

I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

Attestazione/Asseverazione

È inoltre stabilito che, ai fini dell'opzione per la cessione/sconto in fattura:

- per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, ossia interventi di isolamento termico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio/miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all'ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;

- per gli interventi di cui al comma 4, ossia gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l'efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale.

È altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni /asseverazioni comporta:

- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);

- l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato; in caso di rilascio di attestazioni/asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione/asseverazione infedele resa.

Stipula polizza assicurativa

I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.

Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni/asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all'art. 119 in esame.

Verona, 13/06/2020.

Lo Studio